

Unione Europea



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

Ufficio del Genio Civile

ENNA

OGGETTO: Legge 2/2/74 N° 64 Art. 21. Lavori abusivi, realizzazione di un vascone in difformità all'autorizzazione n° 1466 del 09/02/2011, eseguiti in contrada Travo Scalisi, nella particella 187 (ex 17) del foglio di mappa n° 18 in territorio di Aidone Ditta [REDACTED].

DECRETO DI SOSPENSIONE
(Art. 22 della Legge 2/2/74 n° 64)

Il sottoscritto Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Enna:

- ☞ VISTI l'Art.1, 3, 17, 18 e 21 della Legge 2/2/74 n° 64;
- ☞ VISTI il D.M. del 11/03/1988 e del 14/01/2008;
- VISTO gli atti d'ufficio, dai quali non risulta di avere rilasciato alla ditta, autorizzazione per l'esecuzione dell'ampliamento del vascone.
- VISTO il verbale di accertamento redatto in data 23/02/2016 dal Geom. Giuseppe Puglia, Funzionario Direttivo di quest'Ufficio, dal quale risulta che nel **Comune di Aidone in C.da Travo Scalisi foglio18 particella 187 (ex 17)** è stata realizzata l'opera abusiva appresso descritta:

Costruzione dell'ampliamento di un vascone in terra battuta, realizzato in difformità a quello autorizzato con N.O. di questo Ufficio n° 1466 del 09/02/2011. La difformità consistente nella diversa dimensione del vascone fra quello autorizzato di m. 41,60 X 17,60 e quello realizzato di m. 49,10 X 28,60, nonché la realizzazione di un casotto in legno con base 2,60 x 2,20 mt. e altezza di 2,10 mt. Per l'alloggiamento della pompa elettrica a servizio dell'invaso

CONSIDERATO:

- che le suddette opere abusive ricadono nella proprietà della Ditta, [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] ed ivi residente in [REDACTED];
- che le opere sono state eseguite dalla **stessa Ditta**;
- che il **Comune di Aidone** è compreso fra quelli classificati sismici di **zona 2** e che, pertanto, il suddetto proprietario era tenuto a munirsi della preventiva autorizzazione in variante di Questo Ufficio ai sensi della Legge 64/74;
- che il tipo di opera realizzata è tra quelle contemplate all'Art. 1 della L. 64/74 e per le quali con D.M. 11/03/1988 e sue modifiche e integrazioni e D.M. 14/01/2008 sono state emanate le relative norme tecniche di esecuzione.

ORDINA

Alla Ditta [REDACTED]:

- ◆ la sospensione, ai sensi della L. n° 64/74, di ogni attività aggiuntiva o modificativa dello

stato dei luoghi.

Un esemplare del presente Decreto sarà notificato alla ditta interessata, con l'avvertenza che lo stesso produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'Autorità Giudiziaria, interessata con atto a parte, diverrà irrevocabile.

Si rappresenta, ai sensi dell'Art. 3 della L.R. 30/4/1991 n° 10, che avverso il presente Decreto di Sospensione è possibile esperire ricorso gerarchico, ai sensi degli Artt. 1 e 2 del D.P.R. n° 1199 del 24/11/1971, all'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica del presente provvedimento.

In caso di non accoglimento del ricorso gerarchico la ditta potrà ricorrere al competente Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60.

N° 037791 Enna 01 MAR. 2016



L'INGEGNERE CAPO

Ing. Egidio Marchese